

DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA

Corso integrativo

Docente Paolo DE ANGELIS

Facoltà di Economia di Cagliari -

Laurea Specialistica Economia Manageriale

Cattedra di Diritto Fallimentare

A.A. 2019/2020

Parte speciale

Diritto Penale Societario

19, 21, 26 maggio 2020

DISPENSE SULLA PARTE SPECIALE- DIRITTO PENALE SOCIETARIO

Questa dispensa contiene le lezioni del seminario.

Riguardano la parte speciale del Diritto penale d'impresa, relativa al diritto societario ed alle false comunicazioni sociali (artt. 2621, 2622 Cod. Civ.) e sono corredate dalle norme e dalle sentenze esaminate sugli argomenti qui trattati.

La sintesi della dispensa va integrata con la presenza alle lezioni o con la consultazione di testi che il docente indicherà a lezione

REATI SOCIETARI

- **D. Lgs. 11 aprile 2002**, n. 61: modifica del **titolo XI** del libro V del Codice Civile: disposizioni penali in materia di società e di consorzi;
- Riguarda qualunque fenomeno riconducibile al contratto di società, ai sensi dell'art. 2247 Cod. Civ.;
- Sono reati “propri” o esclusivi, nel senso che possono essere commessi solo da soggetti attivi qualificati (amministratori, sindaci, ecc.)

FILOSOFIA DELLA RIFORMA DEL 2002

Lo scopo della riforma è stato duplice: ridimensionare l'intervento penale in materia; eliminare fattispecie non attuali ed colmare vuoti e nuovi bisogni di tutela.

Il legislatore ha tenuto presente il principi di offensività (eliminando schemi di pericolo presunto) ed ha ponderato i beni giuridici meritevoli di sanzione penale.

CLASSIFICAZIONE DEI REATI SOCIETARI

I reati societari si suddividono in:

1. False comunicazioni;
2. Illeciti degli amministratori;
3. Omissioni costituenti illecito;
4. Altri illeciti (le infedeltà).

In tutte queste figure, la previgente esigenza di tutela di beni giuridici di tipo generale (fede pubblica; trasparenza; correttezza; tutela dell'affidamento) è stata sostituita da una prevalenza di tutela dell'interesse patrimoniale e privatistico (chiaro segnale: la perseguibilità a querela).

LA RIFORMA DEL 2015

La legge 69 del 2015 ha riformato il sistema dei reati societari, in particolare modificando le norme in materia di false comunicazioni sociali.

Rispetto alla riforma del 2002, le modifiche hanno riguardato il testo degli artt. 2621 e 2622 nonché l'introduzione di una nuova disposizione, l'art. 2621 bis del codice civile.

Lo spirito della riforma è nel senso di rafforzare i poteri di controllo del giudice penale sui bilanci delle società, accentuando i profili di procedibilità (d'ufficio, tranne che nel caso del 2621 bis), qualificando il falso in bilancio sempre come delitto (non più contravvenzione), eliminando le soglie di punibilità (il falso è sempre punibile, tranne i casi di particolare tenuità, art. 2621 ter).

L'EVOLUZIONE DELLE NORME SUL FALSO IN BILANCIO, DAL TESTO ORIGINARIO DEL CODICE CIVILE ALLA RIFORMA DEL 2015

L'esame delle nuove norme presuppone una ricostruzione storica dei testi normativi che si sono succeduti in materia di falso in bilancio.

Le tappe di questa evoluzione sono:

- 1. La norma prevista dal codice civile, testo del 1942, il solo art. [2621](#) cod. civ.**
- 2. Le norme della riforma del 2002, D.Lgs. 61/2002, artt. [2621](#) e [2622](#);**
- 3. La “riforma della riforma” del 2005, D.Lgs. 262/2005, nuovo testo modificato degli artt. [2621](#) e [2622](#) cod. civ.**
- 4. Il testo vigente, Legge [69/2015](#), nuovo testo modificato degli artt. [2621](#) e 2622 cod. civ., + il nuovo “falso in bilancio di lieve entità”, art. 2621 bis cod. civ. + il falso in bilancio delle società “non fallibili” (art. 2621bis, comma 2) + i fatti di particolare tenuità, non punibili (art. 2621 ter, esclusi i fatti previsti dall'art. 2622)**

LE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Con la riforma del 2015, esistono quattro distinte ipotesi:

- Il falso che riguarda tutti i tipi di società, eccetto le quotate (art. 2621 cod. civ);**
- Il falso per le sole società quotate (art. 2622 cod.civ.);**
- Il falso di lieve entità o delle società prive del requisito della fallibilità (art. 2621 bis c.c.)**
- Il falso che abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società (art. [223](#) L.F.);**

I SOGGETTI ATTIVI

Rispondono del reato i seguenti soggetti:

- Amministratori;
- Direttori Generali;
- Sindaci;
- Liquidatori;
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari

A questi soggetti poi vanno aggiunti :

- Soggetti incaricati da autorità pubbliche di amministrare la società ;
- Direttori dei Consorzi con attività esterne;
- Amministratori del Gruppo Europeo di Interesse Economico.

ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO

E' identico in entrambe le ipotesi,

Per entrambi i problemi interpretativi sono :

- L'individuazione dell'interesse tutelato;**
- L'individuazione degli atti su cui può incidere la falsità ;**
- L'individuazione delle condotte idonee ad integrare il reato;**

L'INTERESSE PROTETTO

La formulazione del 1942 era incentrata su una prospettiva pubblicistica dell'interesse protetto (interesse generale alla trasparenza e correttezza delle informazioni – fede pubblica).

La norma del 2002 abbandona questa prospettiva e privilegia la concezione patrimonialistica ed individualistica dei reati societari.

La norma del 2015 ripristina il sistema del 1942 (tutela della trasparenza dell'informazione societaria)

ATTI SU CUI PUO' INCIDERE LA FALSITA'

Nozione di comunicazione sociale:

“bilanci, relazioni , altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico”; nozione di falsità.

- Relazioni: ad esempio , degli Amministratori o dei Sindaci (ai sensi del DLgs. 127/91, la relazione è distinta in nota integrativa e relazione sulla gestione).

BILANCI

Occorre distinguere tra Società di capitali e Società di persone.

Per le prime , stante il riferimento generico , deve ritenersi che indichi : bilancio di esercizio , bilancio finale di liquidazione, bilancio per la richiesta di fallimento, vari bilanci straordinari (es. per la fusione).

Si fa riferimento anche alla situazione del gruppo; rilevanza del falso nel bilancio consolidato (problemi della falsità originaria o derivata).

FALSA COMUNICAZIONE E GRUPPO SOCIETARIO

Rilevanza del falso nel bilancio consolidato, previsto dall'art. 39, D.Lgs. 127/1991, Cass. [2015](#)

Problemi di falsità [originaria](#) o derivata, ovvero quando il falso sia contenuto nel bilancio consolidato e ne rispondono gli amministratori della sola capogruppo o se sia contenuto nel bilancio di una società partecipata, che trasferisca il falso nel bilancio della capogruppo ne rispondono gli amministratori della prima mentre quelli della società capogruppo solo nel caso in cui fossero consapevoli della falsità del primo bilancio, [Cass. 19.10.2000](#).

ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Categoria residuale, per la quale valgono i seguenti aspetti:

- **Solo le comunicazioni previste dalla legge (con esclusione di quelle volontarie e non previste);**
- **Solo se dirette ai soci o al pubblico (con esclusione di quelle interne o a carattere individuale).**

Per quanto riguarda quelle agli Organi di Vigilanza , esistono altre norme (art. 2623 e 2638 cod.civ.).

Problema delle informazioni date in assemblea ad un singolo socio.

LE CONDOTTE RILEVANTI- SIGNIFICATO DI FALSITA'

Gli artt. [2621](#) e 2622 cod.civ. definiscono la nozione e il limite di applicazione della falsità rilevante, i [criteri](#) sono:

- Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero;
- Omissione di fatti materiali rilevanti (in precedenza informazioni) la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene;
- Concreta Idoneità della falsità ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

[Differenze](#) con la norma del 2002.

LA FALSITA' COMMISSIVA

E' quella caratterizzata dalla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero; occorre definire il significato della falsità e quale debba essere il criterio di riferimento .

Il Codice civile fissa dei criteri legali di redazione del bilancio (art. 2423- bis): valgono questi criteri per la sussistenza della falsità del reato?

Deve ritenersi che i criteri civilistici valgano in quell'ambito e che in ambito penale, sebbene i principi civilistici di bilancio siano parametri di riferimento, valga un autonomo principio, della c.d. verità legale della funzione informativa (verità legale civilistica e criteri di rilevanza penale).

I CRITERI CIVILISTICI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Le norme del diritto societario sono:

- art. 2423, 2423bis e 2423ter;
- Art. 2424 e 2424bis;
- Art. 2425 e 2425bis;
- Art. 2426;
- Art. 2427;
- Art. 2428;
- Art. 2429.

CRITERI DI VERITA' LEGALE

Al legislatore penale non interessa solo l'uso ragionevole dei poteri discrezionali di redazione del bilancio (che valgono ai fini civilistici): quello che conta è la tutela della piena comprensibilità del bilancio, in particolare la coerenza tra criteri dichiarati e appostazioni effettivamente redatte.

Quindi, il falso è NON INTELLEGIBILITA' DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DEI DESTINATARI (tutela dell'affidamento)

FALSO E VALUTAZIONE- LE NORME DEL 1942 E LA RIFORMA DEL 2002

Già in base alla norma del 1942, che non parlava di “valutazioni”, si era posto il problema del falso in valutazione cioè se la falsità potesse riguardare non solo “fatti” ma anche “valutazioni”: prima della riforma del 2002, la configurabilità del falso in valutazione era discussa e non sempre riconosciuta in Giurisprudenza, con vari contrasti.

La riforma del 2002 ha previsto testualmente tale configurabilità: quindi, il falso riguarda sia le sopra-valutazioni (ad es., rivalutazione di immobili su elementi fittizi) sia le sottovalutazioni (occultamento di attività esistenti, Cass. 2014).

Testo 2002

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con **l'intenzione** di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono **fatti materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto di valutazioni** ovvero **omettono informazioni** la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,

testo 2015

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, **consapevolmente** espongono **fatti materiali rilevanti** non rispondenti al vero ovvero **omettono fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo **concretamente** idoneo ad indurre **altri in errore,**

FALSO E VALUTAZIONE NELLA RIFORMA DEL 2015

Il problema delle valutazioni nella norma del 2015: “fatti materiali rilevanti” e relativo significato; le opposte decisioni del 2015 (Sez. V, [Crespi](#); Sez. V, [Giovagnoli](#)), le diverse impostazioni del problema (interpretazione letterale/interpretazione funzionale/teleologica), Cass. [2016](#).

il confronto con la fattispecie del 2002 (“fatti materiali ancorchè oggetto di valutazioni”) e le relative argomentazioni (venir meno della formula; riferimento alla materialità ed alla rilevanza).

Alla radice del problema, tra enunciati descrittivi ed enunciati valutativi (vero/falso, corretto/scorretto); da sempre, nel Falso in bilancio l’ambito valutativo è tema problematico di discussione ed interpretazione.

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA

La mancata riproposizione e suo significato (espunzione delle valutazioni- dato testuale- ovvero inutilità della precisazione- dato sistematico??); sulla nozione di interpretazione della norma (espressione del principio di legalità), sui poteri del giudice, sulla esigenza di interpretazione di contesto.

L'ambito tecnico della questione: la funzione informativa del bilancio *“Il bilancio si basa su un metodo convenzionale di rappresentazione numerica dei fatti attinenti alla gestione dell'impresa. Ma solo pochissimi di questi fatti possono essere espressi in modo certo e oggettivo. La maggior parte dei numeri che devono essere appostati in bilancio si riferisce non a grandezze certe, bensì solo stimate: il cui ammontare, cioè, dipende perlopiù da una valutazione compiuta dall'organo incaricato di predisporre il bilancio”*.

La nozione di “fatti rilevanti”:

Indica il significato informativo della rappresentazione, nel senso che consente di valutare se la quantità e la qualità dell'informazione siano adeguate alla rappresentazione corretta della situazione societaria (così già Cass. [2000](#)); rilevante implica un termine di relazione e ciò non può che ricondursi alla “situazione economica, patrimoniale, finanziaria” (così già la sentenza [Cusani](#)).

Funzione informativa

Il bilancio resta allora lo strumento informativo per eccellenza attraverso cui si acquisiscono informazioni in ordine alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società: ad esso guardano non solo i creditori attuali per capire se la società merita ancora affidamento, ma anche i creditori potenziali, che stimano sulla base del documento contabile l'affidabilità della società prima di farle credito e di entrare in rapporti contrattuali con la stessa.

I CONTENUTI DEL BILANCIO

“dati certi” (ad es., costo di acquisto), “dati stimati” (ad es., presumibile prezzo di acquisto) e “dati congetturali” (ad es., determinazione delle quote di ammortamento)...Con riferimento ai “dati stimati” e ai “dati congetturali” non si può parlare certo di verità nel senso di “corrispondenza tra enunciati e fatti”....la verità del bilancio consiste perlopiù nella corrispondenza tra enunciati e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche....

Soltanto per i “dati certi” si può instaurare una corrispondenza tra fatti ed enunciati di bilancio, sulla scorta della quale stabilire la veridicità del documento contabile. Altrimenti non si può richiedere l'esattezza assoluta del giudizio, ma solo la sua rappresentazione veritiera.

IL RICHIAMO AI CRITERI CIVILISTICI

Il richiamo ai criteri civilistici e la necessaria relazione tra poteri di controllo penale e regole convenzionali di redazione: l'art. [2423](#) cod. civ., *non si può non tener conto, per l'esatta interpretazione della fattispecie di false comunicazioni sociali, delle cosiddette regole generali per la redazione del bilancio....La chiarezza dell'informazione e la rappresentazione veritiera e corretta della complessiva situazione costituiscono delle autentiche "clausole generali" sovraordinate.*

L'INFORMAZIONE DI BILANCIO

La rappresentazione veritiera e corretta opera dunque con riferimento alla congruità e attendibilità della valutazione di bilancio. È un canone di comportamento per il redattore del bilancio che deve individuare tra i valori attribuibili alle varie poste quello che meglio realizza le finalità di informazione sulla situazione della società ed effettuare la scelta il più possibile conforme a verità....

SIGNIFICATO DI VERITA' NEL BILANCIO

Veritiero vuol dire che gli amministratori non sono tenuti a una verità oggettiva di bilancio impossibile da raggiungere per i dati stimati, ma impone a quest'ultimi di indicare il valore di quei dati che meglio risponde alla finalità e agli interessi che l'ordinamento vuole tutelare.

REGOLE DI BILANCIO

La normativa civilistica di bilancio fornisce i necessari parametri di “verità”, delineando il “vero legale”, tanto da rendere obbligatoria la deroga ai criteri legali di valutazione quando essi eccezionalmente risultano incompatibili con i canoni di rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società (art. 2423, comma 4, c.c.). La decisione circa la falsità di una valutazione di bilancio, rilevante ai sensi delle nuove figure di falso in bilancio, dipende quindi dal rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio.

VERITA' LEGALE

Entrano allora in gioco principi classici e ancora validi: la verità legale (intesa come concetto di relazione e contestualizzazione dell'informazione societaria) e quello di intellegibilità del bilancio (la piena e corretta comprensione). Il sistema in materia societaria va letto nella chiave della tutela dell'affidamento. Bilancio come esercizio di attività discrezionale ma vincolata da precisi parametri di riferimento.

i parametri integrativi: il principio di prudenza che deve guidare il redattore nella valutazione delle voci (art. 2423-bis c.c.)

Rilevanza delle false valutazioni

Tre ipotesi di valutazioni false:

- 1. Valutazioni corrette ma fondate su dati falsi;**
- 2. Valutazioni effettuate in violazione delle regole civilistiche, senza ragioni giustificatrici (scelte irragionevoli);**
- 3. Valutazioni effettuate in base a criteri difformi da quelli dichiarati.**

CONCLUSIONI

Esigenza di un assestamento della giurisprudenza e ricorso alle SS.UU.; la recente decisione (N. 22474 del [31.03.2016](#)) conferma che le valutazioni rientrano nella nozione di falso in materia di comunicazioni sociali (prevale l'interpretazione teleologica).

Ciò implica che si deve tenere conto dei criteri enunciati e della esigenza di fornire informazioni corrette e complete, nei limiti dei criteri legali; poteri di controllo da esercitare sia con riferimento alla legittimità del bilancio (rispetto delle regole civilistiche) sia con riferimento alla ragionevolezza delle scelte valutative (non è un controllo DI merito ma SUL merito).

AUTOREVOLI OPINIONI

«essendo il linguaggio dei bilanci un linguaggio convenzionale, la falsariga normativa fornisce un'insostituibile chiave di lettura e una fonte di affidamento per tutti gli interessati. Il bilancio di esercizio è "vero e reale", com'è stato scritto, "non perché esprima una inesistente realtà obiettiva aziendale sottostante, ma perché aderisce all'applicazione delle norme convenzionali che il diritto gli fissa"» (Pedrazzi, 1998, da Cattaneo).

LA FALSITA' OMISSIVA

La riforma del 2015 ha modificato la definizione, parlando di “omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge”.

In precedenza, la norma del 2002 parlava di “omissione di informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge”: quali conseguenze dalla differente indicazione?

si tratta di omissione di obblighi per i quali la legge impone l'informazione, quindi in questo caso la “verità legale” riguarda il rispetto degli obblighi imposti dalla legge civile (norma extra penale, che integra la norma penale).

L'omissione non attiene alla semplice “INFORMAZIONE NEGATA”, è necessario che l'omissione contenga una falsità (con l'implicita comunicazione di NON ACCADIMENTO di un fatto che invece è accaduto): il destinatario della comunicazione, non avendo l'informazione necessaria, può legittimamente presumere che il silenzio indichi un fatto non accaduto (che è invece accaduto).